

La manovra “Salva-Italia”

***Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
recante “disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici”***

**Il punto di vista e le proposte
dell’ANCE**

Venerdì 9 dicembre 2011

Sommario

<i>Premessa</i>	3
Le proposte di natura fiscale	5
<i>IMU e rivalutazione delle rendite</i>	5
<i>Introduzione della T.A.R.E.S.</i>	6
<i>Messa a regime del 36%</i>	6
<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	7
<i>Aumento delle aliquote IVA</i>	7
<i>Deducibilità del costo del lavoro</i>	8
<i>Introduzione dell'ACE</i>	8
<i>Defiscalizzazione delle infrastrutture in project financing</i>	8
<i>Le proposte fiscali per la crescita</i>	9
Le proposte in materia di infrastrutture	11
<i>Limite imposto alle riserve</i>	12
<i>Riserve per difetti della progettazione</i>	12
<i>Appalti di progettazione ed esecuzione</i>	12
<i>Il caro materiali</i>	13
<i>L'esclusione automatica delle offerte anomale</i>	13
<i>Divieto di subappalto delle opere c.d. "superspecializzate</i>	14
<i>L'offerta economicamente più vantaggiosa</i>	14
<i>Elevare la percentuale di lavori subappaltabile</i>	14
<i>Il leasing in costruendo</i>	14
Le proposte per l'emersione del lavoro sommerso e per la riduzione del costo del lavoro	15
<i>Il Durc nei lavori privati</i>	16
<i>Integrazione della notifica preliminare</i>	16
<i>Invio notifica preliminare alle Casse Edili – Dematerializzazione Durc</i>	16
<i>Le misure per la riduzione costo del lavoro</i>	17

Premessa

Di fronte alla gravità della crisi finanziaria, che nelle ultime settimane ha colpito il Paese, mettendo a rischio la tenuta economica all'interno del quadro europeo, la manovra cosiddetta "salva Italia" ha costituito un importante ed efficace risposta del Governo alle minacce dei mercati finanziari.

Si tratta, tuttavia, di una risposta non priva di rischi, per lo squilibrio dei sacrifici richiesti alle diverse componenti economiche e per gli effetti depressivi che produrrà su consumi e investimenti e, di conseguenza, sulle stesse capacità di crescita del Paese.

Con riguardo al trattamento disuguale tra i settori colpiti dagli effetti della Manovra, appare del tutto evidente come il settore delle costruzioni, colpito, negli ultimi anni, dalla più grave crisi dal dopoguerra, paghi un prezzo molto alto in termini di inasprimento fiscale sulle abitazioni e di ulteriore peggioramento delle condizioni di pagamento degli Enti pubblici sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, che risulta ulteriormente inasprito, seppur parzialmente attenuato, per i Comuni, dalle entrate derivanti dall'IMU.

Della reintroduzione della tassazione comunale sugli immobili, la cui abolizione è risultata una delle principali cause delle difficoltà dei Comuni nel rispettare il patto di stabilità interno, l'Ance ha più volte sottolineato l'esigenza, rilevando, in tale assenza, un'anomalia italiana. La severità e l'intensità della sua reintroduzione, però, rappresentano una scelta eccessivamente punitiva, in grado, peraltro, di modificare le scelte di investimento delle famiglie.

Peraltro, l'abitazione viene a costituire l'unica componente patrimoniale soggetta a specifica tassazione, determinando una pericolosa, quando sbagliata, discriminazione tra le diverse tipologie di investimento.

Infine, si tratta di una tassazione che non solleva dal suo pagamento le imprese di costruzioni per le abitazioni realizzate e detenute in attesa della loro alienazione sul mercato. In tal modo, la tassazione finisce per colpire il magazzino delle imprese, snaturando la natura stessa dell'imposta.

L'avvio del processo di liberalizzazione dei mercati, gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese, le garanzie per favorire il credito delle imprese e le semplificazioni delle procedure di approvazione dei programmi approvati dal Cipe rappresentano, senza dubbio, scelte importanti per l'efficienza del sistema.

Ciò nonostante, si sottolinea il rischio che la gravità della manovra possa imprimere una contrazione al reddito nazionale senza, nello stesso tempo, garantire quelle misure di immediata efficacia sulla domanda aggregata.

Considerare l'emergenza di finanza pubblica dal solo lato delle entrate e delle spese, infatti, rischia di produrre risultati effimeri sulle componenti strutturali, che si basano sul rapporto con il reddito disponibile. Un'ulteriore riduzione di questo, infatti, determina, *coeteris paribus*, un peggioramento dei rapporti.

Sulla base di tali considerazioni appare non più rimandabile uno sforzo, equivalente a quello prodotto per la definizione delle misure di contenimento della spesa, per individuare misure specifiche in grado di avviare processi di crescita.

Occorre, in altre parole, dare avvio ad una Fase 2, concentrata sullo sviluppo, che permetta a interi settori di tornare a scommettere sul futuro e contribuire, in questo modo, alla crescita duratura dell'economia.

Con riferimento al settore delle costruzioni, si ritiene necessario:

1. Rendere disponibili **risorse adeguate** alla realizzazione delle infrastrutture immediatamente realizzabili e diffuse sul territorio, quali quelle per la tutela e la sicurezza del territorio e degli edifici.

Si tratta di opere di altissimo valore strategico, in grado, oltretutto, di offrire una risposta immediata alle emergenze del territorio e un che si adattano al tessuto dell'industria delle costruzioni;

2. Garantire le condizioni per un corretto confronto concorrenziale e per la tutela giuridica delle imprese, sia attraverso il giusto **pagamento per i lavori regolarmente eseguiti**, sia con l'apertura dei mercati ancora sottratti alle regole della concorrenza;

3. Completare il quadro di **regole per la trasformazione urbana** ed offrire le **condizioni, economiche e fiscali**, in grado di innescare processi di riqualificazione urbana, e dare l'avvio ad **un grande Piano per le città**.

Di seguito si offre una illustrazione delle azioni in grado di incidere positivamente sulla capacità di crescita del settore delle costruzioni.

LE PROPOSTE DI NATURA FISCALE

IMU e rivalutazione delle rendite

Per il settore delle costruzioni, e per l'immobiliare in genere, la Manovra economica del Governo è molto dura, soprattutto per quanto riguarda le misure sulla casa (IMU e rivalutazione delle rendite), che graveranno sulle famiglie in modo pesante ed inevitabilmente finiranno per produrre effetti depressivi sulle imprese del settore, già fortemente in difficoltà.

L'introduzione dell'IMU sulla "prima casa" è condivisibile, tenuto conto che in tutta Europa esiste un'imposta patrimoniale sugli immobili.

Come ANCE, pertanto, considerate le attuali difficoltà finanziarie dell'Italia, siamo concordi sull'opportunità di reintrodurre l'imposta anche sulla "prima casa", tuttavia **auspichiamo per il futuro che il gettito possa essere in parte destinato al finanziamento di opere e servizi pubblici**, assumendo parzialmente i connotati di tassa di scopo.

In tal modo, i Comuni, nell'ambito dell'autonomia loro concessa nella determinazione dell'aliquota d'imposta, potrebbero recuperare risorse finalizzate al finanziamento di opere specifiche.

Essenziale risulta, per il settore delle costruzioni, poi, la previsione di una **esclusione dall'imposta per il cd. "magazzino" delle imprese edili** (immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa), quantomeno per tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La disciplina dell'IMU prevede, infatti, riduzioni dell'aliquota per gli immobili posseduti da soggetti IRES, per quelli strumentali e per quelli locati. Al contrario, nessun trattamento di favore è previsto per i "beni merce" delle imprese edili, questione riconosciuta meritevole di tutela dalla stessa normativa dell'ICI, che quantomeno riconosce la facoltà ai Comuni di prevedere l'applicazione dell'aliquota minima per tali immobili.

La tassazione del "magazzino" è una forma di imposizione iniqua, che colpisce le imprese proprio nei momenti di difficoltà, in cui il mercato non drena rapidamente l'offerta, ed è l'unica forma di tassazione sull'invenduto tra i settori industriali.

In tal senso, si pensi che anche nell'ambito della nuova tassazione sui mezzi di trasporto "di lusso", prevista dall'art.16 del decreto legge 201/2011, vengono esclusi dall'imposta "gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita".

Auspichiamo, pertanto, che nel corso dell'esame del provvedimento, si possa prendere in considerazione tale criticità e riconoscere, di conseguenza, anche per il settore delle costruzioni lo stesso trattamento ammesso per tutti gli altri settori, compresi i produttori di "beni di lusso".

L'aumento dei "coefficienti moltiplicatori" (al posto degli estimi) per la determinazione dei valori catastali, con un unico coefficiente, non tiene conto delle differenze tra nuovi e vecchi accatastamenti (in molte realtà gli accatastamenti dei fabbricati di nuova costruzione si avvicinano già al valore reale), né dell'allocazione territoriale dei fabbricati.

Introduzione della T.A.R.E.S.

Relativamente all'introduzione della **T.A.R.E.S.**, nuova imposta sui rifiuti, si apprezza l'eliminazione della componente patrimoniale (tariffa sulla base del valore castale) prevista nello Schema di decreto correttivo del Federalismo fiscale, che avrebbe rappresentato in sostanza una duplicazione dell'IMU.

Messa a regime del 36%

La messa a regime del 36% rappresenta un riconoscimento dell'efficacia di tale misura nell'incremento dell'attività di riqualificazione dei singoli edifici, di cui necessita il nostro

patrimonio edilizio, e degli effetti positivi anche sul recupero del sommerso, grazie al “contrasto di interessi” tra impresa esecutrice dei lavori e cliente finale.

In tal ambito, tuttavia, è auspicabile per il futuro un **rafforzamento dell’agevolazione** con riferimento agli interventi più strutturali, connessi alla sicurezza statica degli edifici e per gli interventi relativi all’attuazione del cosiddetto “piano città”.

In particolare, si fa riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti volumetrici ed agli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese.

Al riguardo, proprio per gli **acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese**, occorre introdurre un correttivo alle norme contenute nel decreto legge n.201/2011 (art.4), prolungando il termine previsto per la vendita degli immobili affinché l’acquirente possa fruire dei benefici fiscali.

Il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori appare, infatti, del tutto insufficiente e comporta di fatto l’inapplicabilità dell’agevolazione.

7

Riqualificazione energetica degli edifici

Allo stesso modo, occorre rimodulare gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, che rappresenta uno dei settori strategici per il settore.

Sebbene sia stata prevista la proroga di un ulteriore anno della detrazione del 55%, come ANCE riteniamo che, in futuro, i benefici fiscali dovrebbero premiare maggiormente gli interventi più strutturali che consentano un effettivo risparmio sulla bolletta energetica nazionale.

Aumento delle aliquote IVA

L’ANCE esprime, invece, un giudizio fortemente critico sull’impatto depressivo derivante dall’aumento di due punti percentuali delle aliquote IVA, soprattutto di quella ridotta del 10%, che si applica a gran parte delle operazioni del settore edilizio (interventi di recupero degli edifici, acquisto e costruzione di “seconde case” e realizzazione di opere di urbanizzazione).

Tra l'altro, il maggior gettito stimato dal solo aumento dell'aliquota IVA dal 10% al 12%, pari a 4,6 miliardi per il 2013, sicuramente non tiene conto della contrazione delle operazioni che tale aumento produrrà e dell'implicita incentivazione ad agire ai margini della legalità.

Auspichiamo, pertanto, che, entro il prossimo 30 settembre, vengano adottati i necessari provvedimenti per la riduzione della spesa pubblica e per lo sviluppo, che consentano, tra minori costi e maggiori introiti per l'aumento delle attività, di scongiurare gli effetti deleteri dell'aumento dell'IVA.

Deducibilità del costo del lavoro

Per quanto riguarda le misure per lo sviluppo, è certamente apprezzabile la deducibilità dall'IRES e dall'IRPEF della componente IRAP connessa al costo del lavoro, essendo, come noto, il settore delle costruzioni ad alta intensità di manodopera.

Introduzione dell'ACE

Positive anche l'introduzione dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per la capitalizzazione delle imprese e l'estensione della "defiscalizzazione" per le opere realizzate in project financing.

Defiscalizzazione delle infrastrutture in project financing

L'introduzione del principio della compensazione tra il contributo pubblico e le imposte dovute (IRES, IRAP e IVA) può rappresentare, in assenza di risorse pubbliche, un efficace strumento per una maggior diffusione del project financing anche con riferimento ad opere diverse dalle grandi infrastrutture.

Tuttavia, tenuto conto che l'agevolazione fiscale andrebbe a sostituire il finanziamento pubblico, "accollando" così sull'operatore economico l'onere di reperire il capitale necessario, occorrerebbe introdurre anche specifici sgravi fiscali in favore dei soggetti finanziatori, operativi sin dalla fase iniziale dell'investimento (es. detassazione in favore dell'investitore correlata al capitale direttamente impiegato nell'opera).

Sotto il profilo generale, tali misure appaiono tuttavia insufficienti per un uso della leva fiscale per favorire la ripresa e la crescita del settore edile.

Le proposte fiscali per la crescita

A tal fine, per favorire questo processo, oltre ad un potenziamento del “36%” e del “55%”, l’ANCE sostiene con convinzione che sia quanto mai opportuno **rafforzare gli “strumenti fiscali” connessi al già avviato “piano città”**.

Per riavviare un meccanismo “virtuoso” di rinnovamento urbano, occorre introdurre misure fiscali mirate, che stimolino la realizzazione di programmi di riqualificazione, coinvolgendo la più ampia platea possibile di operatori economici.

In questo senso, occorre neutralizzare la “variabile fiscale” nei trasferimenti di immobili, finalizzati alla successiva utilizzazione edificatoria o al recupero del fabbricato esistente (anche previa demolizione), che rappresentano la “materia prima” per l’attuazione di tali programmi, ad esempio, attraverso l’applicazione di imposte sui trasferimenti in misura fissa (Registro e Ipotecatastali). L’incidenza fiscale sul costo d’acquisto di tali beni (11% sui costi di costruzione) rappresenta un forte ostacolo allo sviluppo di tali attività.

Con la stessa finalità, potrebbero essere introdotti incentivi per favorire l’accesso alla prima casa e rilanciare il mercato dell’affitto.

In particolare, si fa riferimento a:

- il riconoscimento di una **deduzione/detraazione** (pari ad una percentuale del prezzo d’acquisto dell’immobile) dal reddito imponibile complessivo **all’acquirente di immobili residenziali di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati, da destinare alla locazione per 9 anni;**
- l’**estensione anche alle imprese di meccanismi simili alla “cedolare secca” per gli affitti**, applicata dal 2011 solo per i privati persone fisiche, così da attenuare l’incidenza fiscale sul reddito da locazione da queste percepito;
- la contestuale **reintroduzione dell’IVA (con aliquota ridotta del 10%) sulle locazioni delle abitazioni di imprese** (oggi limitata all’edilizia convenzionata), anche con il meccanismo dell’opzione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea in materia di IVA. Verrebbe in tal modo superata la grave problematica delle imprese che, affittando oggi le abitazioni in esenzione da

IVA, sono costrette a restituire all'Erario tutta l'IVA legittimamente detratta in fase di costruzione degli stessi fabbricati.

Si tratta di provvedimenti che favoriscono l'accesso alla casa per categorie sociali (giovani coppie, famiglie monoreddito, ecc...) che non riescono ad accedere alla proprietà, nonché l'aumento di case in affitto la cui mancanza costituisce l'anomalia italiana rispetto agli altri paesi europei.

LE PROPOSTE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

In un contesto di rinnovamento complessivo dei rapporti tra Amministrazioni e cittadini, appare evidente la necessità di una riforma profonda delle procedure esistenti, che consentano all'amministrazione di perseguire efficacemente i propri obiettivi in via ordinaria

I principi che dovranno guidare la riforma sono quindi una semplificazione del quadro regolatorio, cui deve accompagnarsi una revisione degli attuali momenti di controllo procedurale, con l'obiettivo di rafforzare quelli esistenti, o anche di prevederne ulteriori, in caso di lacune.

In questa direzione, al fine di dare rapida attuazione ad un piano di rilancio delle Infrastrutture, appare indispensabile sciogliere, nell'immediato, alcuni "nodi" normativi, che impediscono il raggiungimento dell'obiettivo posto: **realizzare opere di qualità, in tempi e costi adeguati.**

E' necessario dotarsi di un sistema di norme chiare ed efficaci che consentano di realizzare opere di qualità, in tempi e costi adeguati.

L'attuale sistema legislativo appare, infatti, troppo complesso, caratterizzato da procedure lunghe, non efficaci rispetto al raggiungimento di questo obiettivo.

Procedure che aumentano il c.d. "rischio amministrativo" e che, anziché attrarre, scoraggiano gli investimenti privati, anche rispetto ai progetti suscettibili di produrre ritorni economici.

Innanzitutto, occorre affermare che la soluzione per superare l'attuale groviglio normativo non può stare nella nomina di Commissari straordinari, che operino in deroga alle regole vigenti.

Le proposte ipotizzate dall'ANCE mirano, quindi, ad evitare che ciò avvenga, e ad introdurre quei correttivi indispensabili per consentire il pieno sviluppo di tutte le energie imprenditoriali coinvolte.

Tali proposte, in particolare, prevedono:

Limite imposto alle riserve

Quanto al limite attualmente imposto alle riserve dal decreto legge n. 70/2011, occorre introdurre una misura di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con i principi civilistici che regolano i contratti a prestazioni corrispettive.

In particolare, occorre evitare che il contratto di appalto perda la sua connotazione e si trasformi da contratto commutativo in aleatorio; occorre, invece, rendere indennizzabili per intero i maggiori oneri derivanti da eventi di forza maggiore, ossia di fatti che, come tali, risultano imprevisi ed imprevedibili al momento della predisposizione del progetto posto in gara e che non possono rientrare nell'alea imprenditoriale.

Riserve per difetti della progettazione

Quanto alla prevista impossibilità di iscriverne riserve per difetti della progettazione, ancorché validata, la modifica proposta tende ad evitare che si introduca una violazione al principio, costituzionalmente garantito, secondo cui i soggetti dell'ordinamento debbono rispondere per i propri inadempimenti. Principio, questo, che non può subire deroga alcuna. Per tale ragione, occorre prevedere che l'appaltatore, in caso di errori od omissioni progettuali, non rilevate in sede di validazione, possa agire nei confronti dei soggetti responsabili di tali manchevolezze, richiedendo il risarcimento dei maggiori oneri sopportati direttamente ai soggetti garanti dei medesimi. Conseguentemente, si rende necessario rimodulare le norme che già prevedono l'obbligo a carico del progettista e del validatore di stipulare un'apposita garanzia per le rispettive prestazioni, introducendo l'estensione della garanzia stessa a favore dell'appaltatore (oltreché della stazione appaltante).

12

Appalti di progettazione ed esecuzione

Relativamente agli appalti di progettazione ed esecuzione, occorrerebbe circoscrivere la formula dell'appalto integrato sul progetto preliminare (art. 53, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti) ad affidamenti di importo elevato (ad esempio superiori a 30 milioni di euro), evidenziandone la sua utilità per i casi di effettiva necessità di un apporto progettuale in sede di gara. Tale modifica terrebbe anche conto del fatto che la

partecipazione a tali procedure implica oneri economici gravosi e dunque non dovrebbe avere un uso generalizzato, atteso il momento di crisi economica in cui versa il settore.

Il caro materiali

Circa il c.d. “caro materiali”, va anzitutto considerato che dal momento in cui venne introdotta la disciplina in esame (2005) , al fine di far fronte ad una situazione di particolare crisi del settore, accompagnata da un forte aumento dei prezzi, le condizioni economiche generali non solo non hanno registrato un miglioramento, ma si sono ulteriormente aggravate. Per tali ragioni, una modifica più equilibrata della norma prevista nel Codice dei Contratti, che tenga sempre conto dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica, dovrebbe prevedere un innalzamento della soglia oltre la quale si fa luogo a compensazioni dal 10 al 13 per cento. Tale innalzamento dovrebbe essere, però, compensato dall’eliminazione del presupposto delle “circostanze eccezionali” ai fini del riconoscimento delle compensazioni, ciò in quanto gli incrementi dei prezzi superiori ad una percentuale così elevata come il 13 per cento sarebbero da considerare sempre eccezionali.

13

L’esclusione automatica delle offerte anomale

In tema di esclusione automatica delle offerte anomale, sarebbe opportuno accompagnare la prevista estensione di tale meccanismo agli appalti fino alla soglia comunitaria con un correttivo che possa evitare il rischio di collusioni o turbative d’asta. A tal fine, occorrerebbe preveder l’introduzione di elementi di casualità. In particolare, l’ipotesi di modifica dovrebbe consistere nell’adozione di un criterio che rimetta la determinazione della soglia di anomalia, oltre la quale procedere all’esclusione automatica, al sorteggio, dopo la presentazione delle offerte stesse e prima dell’apertura delle buste, di un criterio da individuare, alternativamente, tra tre diversi sistemi.

Divieto di subappalto delle opere c.d. "superspecializzate"

Occorre superare il parziale divieto di subappalto delle opere c.d. "superspecializzate", previsto dal comma 11 dell'art. 37, del Codice dei contratti, componendo, in un quadro complessivo ed equilibrato, le diverse istanze sottese alla normativa in questione.

L'offerta economicamente più vantaggiosa

In chiave di maggiore trasparenza, e con riguardo al criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si rende opportuno introdurre il principio secondo cui i componenti della commissione giudicatrice, con esclusione del Presidente, vengano scelti, per i lavori al di sopra di un certo importo (1 milione di euro), con pubblico sorteggio nell'ambito di rose di esperti, indicati, secondo principio di rotazione, dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie.

Elevare la percentuale di lavori subappaltabile

Occorre poi elevare la percentuale di lavori subappaltabile nell'ambito della categoria prevalente dal 30% al 50%; tale elevazione, peraltro molto contenuta, risponderebbe all'esigenza delle imprese di disporre di una maggiore libertà nell'organizzazione dei propri fattori produttivi.

D'altra parte l'assenza di limiti al subappalto costituisce uno dei principi della legislazione europea ed è caratteristica di tutti gli altri settori produttivi.

Va, per altro, tenuto presente che la modifica in questione non faciliterebbe affatto l'infiltrazione malavitosa nella fase di un lavoro pubblico in quanto, comunque, il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, da parte della committente, è pur sempre subordinato all'accertamento dell'insussistenza, nei confronti del subappaltatore, dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 (cfr. art. 118, comma 2, codice dei contratti pubblici).

Il leasing in costruendo

L'istituto del leasing in costruendo rappresenta uno strumento di realizzazione di opere pubbliche particolarmente utile nell'attuale fase di scarsità di risorse pubbliche e di esigenza di velocizzare l'attuazione degli investimenti.

La disposizione attualmente vigente necessiterebbe, tuttavia, di alcuni affinamenti .

Infatti, la norma sembra configurare l'ipotesi che il soggetto finanziatore possa partecipare anche da solo alla gara, purché disponga in qualche modo dei mezzi per eseguire l'opera. Questa impostazione contrasta con la qualificazione del leasing come appalto pubblico di lavori (quale appalto misto lavori-servizi con prevalenza dei lavori), contenuta nella medesima norma al comma 1, poiché dà rilevanza primaria al prestatore del servizio (leasing) che invece è meramente strumentale all'esecuzione dell'opera.

Per le considerazioni espresse, occorre modificare la disposizione nel senso di prevedere l'associazione temporanea tra finanziatore e realizzatore come unica possibile forma di partecipazione.

LE PROPOSTE PER L'EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

15

Gli strumenti posti in atto sino ad oggi attraverso provvedimenti legislativi appositamente richiesti dalle parti sociali dell'edilizia, hanno contenuto e migliorato le stime del lavoro irregolare a partire dal 2002.

Peraltro, gli ultimi dati sull'occupazione non regolare diffusi dall'Istat evidenziano nel 2010 un aumento del lavoro sommerso nel settore delle costruzioni e nell'insieme dei settori economici, a conferma di una dinamica già manifestatasi nel 2009.

Nel 2010 il peso del lavoro sommerso nel settore risulta pari all'11,3% (dopo il 10,7% registrato nel 2009), ponendosi comunque ancora al di sotto della media dell'insieme dei settori economici, pari al 12,3% (12,1% nel 2009) in controtendenza, pertanto, con il passato.

Continua quindi a ritenersi imprescindibile l'adozione di misure di contrasto efficaci nella lotta al lavoro irregolare, colpendo proprio quei soggetti che

operando illegittimamente nel sistema alterano il corretto sistema concorrenziale del mercato.

A tal fine l'Ance richiede i seguenti interventi legislativi :

Il Durc nei lavori privati

E' necessario introdurre una norma che ripristini l'obbligo di presentazione del DURC da parte del committente all'amministrazione comunale. Allo stesso tempo, occorre anche prevedere che, contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, sia obbligatorio presentare un DURC relativo alla fine lavori, comprensivo della verifica della congruità secondo gli indici stabiliti dalle parti sociali con l'Avviso Comune del 17 maggio 2007 e riconfermati con l'Avviso Comune dell'ottobre 2010 che ha dato l'avvio alla sperimentazione della congruità sul territorio nazionale

16

Integrazione della notifica preliminare

Non trascurabile è l'importanza che riveste la notifica preliminare di cui all'art. 99 del T.U. sulla sicurezza.

L'integrazione del documento mediante tutte le informazioni relative alle imprese, ai lavoratori, compresi quelli autonomi, e ai vari aspetti che qualificano il cantiere permetterebbe un monitoraggio più efficace dei cantieri medesimi e una trasparenza per i soggetti coinvolti nei lavori attraverso, per l'appunto, un'informativa più esaustiva che agevoli anche la programmazione degli interventi di vigilanza nel settore edile.

Invio notifica preliminare alle Casse Edili – Dematerializzazione Durc

Per porre le basi per un concreto processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative delle imprese e nell'intento di ottimizzare l'interazione tra i diversi organi, si ritiene fondamentale l'invio telematico della

notifica preliminare anche alle Casse Edili, oltre che agli organi istituzionali attualmente deputati alla ricezione.

Un tale intervento consentirebbe di ottenere una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, anche in considerazione di una maggiore tutela della regolarità e della sicurezza dei lavoratori,

In tal senso diventa imprescindibile prevedere l'invio telematico di tutta la documentazione afferente i cantieri, compreso il Durc.

Le misure per la riduzione costo del lavoro

Se appaiono certamente apprezzabili le scelte operate in ambito fiscale, è altrettanto necessario intervenire dal punto di vista degli **oneri sociali**.

Sono stati posti in essere timidi sforzi per interventi volti all'aumento delle aliquote contributive delle collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle a progetto, e per i lavoratori autonomi, ma ancora lungo risulta essere il percorso per un più equo bilanciamento tra il costo del lavoro subordinato e il costo del lavoro autonomo.

Basti pensare che, in termini di aliquote contributive previdenziali, a titolo esemplificativo, il peso contributivo Inps a carico dell'impresa per un lavoratore subordinato è del 34,98%, a fronte del 20% del lavoratore autonomo, differenza questa che continua a far protendere per una scelta sempre più ampia verso il lavoro autonomo per una questione di costi e non per il tipo di organizzazione, con evidenti negative conseguenze sugli assetti del mercato del lavoro.

Ad incidere in maniera significativa sul pesante costo del lavoro in edilizia è anche il dato rappresentato dal contributo cassa integrazioni guadagni ordinaria (cigo) versato all'Inps da parte delle imprese del settore edile, sproorzionato rispetto a quello versato dalle imprese degli altri settori manifatturieri.

Siamo infatti dinanzi ad un'aliquota del 5,20% dell'edilizia, a fronte del 2,20% per il resto dell'industria.

Occorre pertanto rivisitare tale contributo e parificarlo con quello degli altri settori, soprattutto nell'attuale momento di crisi, anche in considerazione del fatto che l'attuale aliquota risulta sproporzionata rispetto alle relative esigenze, comportando nel corso degli anni l'accumulo di ingenti risorse nello specifico Fondo costituito presso l'Inps.